

DISCIPLINARE DI INCARICO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
LA DIREZIONE ARTISTICA
PER LA REALIZZAZIONE DI 50 CASE MOBILI NEL
CAMPEGGIO LA VECCHIA TORRE DI GALLIPOLI**

PREMESSO CHE:

- In data 10.10.2023 la società *Camping La vecchia Torre S.r.l.*, ha bandito un concorso di progettazione in due fasi ai sensi della L.R. 14/2008 e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 36/2023 per la riqualificazione paesaggistica ed ecosostenibile del campeggio La Vecchia Torre ubicato in Gallipoli (Le) e la progettazione di due tipologie di *mobilehome* (2/3 e 4/5 posti letto), con procedura aperta, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento della seconda fase, di un masterplan urbanistico e un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la case mobile;
- Con provvedimento n.del è stata confermata la classifica finale del concorso, che ha decretato come proposta vincente quella presentata da.....;
- A norma dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il bando di concorso prevedeva la facoltà per l'ente banditore di affidare, al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando, e con applicazione di un ribasso del 5% intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta da tale articolo, l'incarico per:
 - 1) la redazione della progettazione Esecutiva delle due tipologie di case mobili, per un corrispettivo programmato pari in € 13.365,41 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);
 - 2) l'incarico per la direzione artistica ovvero di supporto all'Ente banditore, con parcella stimata pari €2.704,48 corrispondente al ruolo di supporto al RUP e di rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, come indicata dal presente schema di incarico allegato al bando di concorso.
- Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnico-economico, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;
- L'ente banditore ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal bando del Concorso;
- l'Affidatario vincitore del concorso dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

Camping La Vecchia Torre S.r.l., con sede Gallipoli (Le) – S.P.108, codice fiscale e partita IVA 00615280757, nella persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Coppola, che agisce in nome e per conto della società

e

..... con sede legale codice fiscale e partita Iva
nella persona di che agisce nella sua qualità didella predetta società e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento

temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Camping La Vecchia Torre S.r.l., con sede Gallipoli (Le), di seguito denominate <<Committente>>, affida a in seguito denominato <<Affidatario>>, che accetta, il servizio di redazione della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compresi tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, e direzione artistica per la realizzazione di 50 case mobili.

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente Incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi tutti gli aspetti esplicitati nel bando di progettazione di cui alle premesse.

Il progetto esecutivo dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come <<Codice>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia.

In particolare il progetto esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall'Affidatario è stimato in € 2.200.000,00 IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Progettazione.

L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice, in particolare:

2.1 Progettazione esecutiva

Quanto alla progettazione esecutiva, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta l'elaborazione di tutti i documenti necessari tra cui, a titolo non esaustivo:

- adeguamento del progetto alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
- sviluppo del progetto ad un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

2.2 Modalità di consegna:

Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto al Committente, nei tempi indicati nel presente atto, in almeno n. **3 esemplari cartacei e 1 copia su supporto informatico** in formato pdf. L'Affidatario dovrà realizzare tutte le copie cartacee necessarie all'ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La

Committente potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, rimborsando all’Affidatario dei costi sostenuti per la loro realizzazione.

Sarà comunque onere dell’Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli elaborati a seguito dell’attività di verifica per la validazione del progetto esecutivo.

Nel progetto esecutivo dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche richieste in esito alle operazioni di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.3 Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario dovrà collaborare con il Committente per l’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto e della realizzazione dell’intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L’affidamento del presente incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni, a regola d’arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l’esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Nel caso in cui l’opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l’Affidatario sarà responsabile verso il committente rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese.

L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell’esecuzione dell’incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d’opera, opere e cose.

L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Committente da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

L’Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L’Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L’Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell’esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d’ora la Committente rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l’esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

L’Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Nello svolgimento delle attività l’Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Committente e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l’Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dal Committente.

ART. 3 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dell’intervento in oggetto dell’incarico, il RUP nominato dal Committente verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante.

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all’Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche.

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 12 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 4 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’Affidatario svolgerà le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 nei tempi dovuti, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dell’intervento in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al Committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto all’art. 2.3 per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al Committente.

ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata, da parte dell’Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

L’Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza del Committente se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 6 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico, entro i termini perentori di seguito indicati:

- Il progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati completi in ogni parte, dovrà essere consegnato al Committente **entro 45 giorni naturali e consecutivi** dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizza l'avvio della relativa fase progettuale. Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data della PEC di consegna al committente delle copie digitali degli elaborati progettuali.

I termini sopra indicati per le progettazioni comprendono anche le attività di rilievo e le indagini per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

ART. 7 – COLLABORAZIONI

L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi della collaborazione di tutte le figure professionali indicate in sede di partecipazione al concorso di progettazione e specificate nelle relazioni richieste in sede di procedura negoziata per il presente affidamento, in cui saranno precisati responsabilità compiti, funzioni e attribuzioni di ciascun professionista coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni.

Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte del Committente, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8.

Il Committente è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'Affidatario, essendo responsabile nei loro confronti l'Affidatario stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti del Committente stesso.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, in modo omnicomprendente, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito in sede di bando, in misura pari all'importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.Lgs 36/2023" oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, per un valore pari ad €16.069,88

In dettaglio, il compenso è così suddiviso:

- Per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad € 13.365,41 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali già ribassato di una percentuale pari al 5%;
- Per la direzione artistica sull'esecuzione delle opere ammonta ad € 2.704,48 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali;

Tali corrispettivi, in applicazione del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e, sarà riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore a quanto programmato, sia allorché il Committente richieda espressamente, nel corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta

Si applica l'art. 125, comma 1, del Codice D.Lgs. 36/2023, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale. L'anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dallo stesso articolo del Codice.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività **progettazione esecutiva**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo.

Il pagamento del corrispettivo relative all'attività di direzione artistica avverrà a fine lavori.

La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Committente.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il titolo dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza del suddetto requisito non si potrà procedere al pagamento.

Il codice univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: BA6ET11.

ART. 10 MODIFICHE E VARIAZIONI

L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all'Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi.

È facoltà della Committente richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia

in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato.

Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione di **modifiche** che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate dalla Committente, in seguito all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. La Committente definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la prestazione dell'Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all'atto di affidamento dell'incarico, al netto dello sconto offerto dall'Affidatario nel corso della procedura negoziata.

La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche all'Affidatario da parte della Committente in merito a versioni del progetto già approvate.

ART. 11 –COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario ha presentato inoltre–la copertura assicurativa contro i rischi professionali emessa da n. del con massimale di € Tale polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

ART. 12 – PENALITÀ

Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art. 6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del progetto comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile all'Affidatario, al fine di riferire sull'andamento delle attività, comporterà l'applicazione di una penale pari 0,2% dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso spettante all'Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della Committente di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del

corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse il Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L’Affidatario si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010 e qualora abbia notizia dell’inadempimento a tali obblighi della propria controparte, si obbliga a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura competente.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’Affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Committente;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento;
- perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso

ART. 15 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 122 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Committente in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 16 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, la Committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni eseguite).

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo all'Affidatario.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Lecce.

ART. 19 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

L'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in

ART. 21 – SPESE

Si intendono a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 22 – PRIVACY

L'Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Committente che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Committente, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente

connesso all'affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Committente e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 23 – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 24 REFERENTI

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la Committente è

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Affidatario dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 6; ART. 8, ART. 9, ART.10, ART.11, ART.12, ART.13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18 e ART.22.

Gallipoli, data di apposizione delle firme digitali

Camping la vecchia torre S.r.l.

Per l'Affidatario

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente